



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 215/2026

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69971 del registro di segreteria,
proposto da:

M. G.nato a OMISSIS ed ivi residente, cod. fisc. OMISSIS,
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Claudio Fatta,
presso il cui studio, sito a Palermo in via Trinacria n. 23, è elettivamente
domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle
comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:
claudiofatta@pec.it;

ricorrente

CONTRO

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a
Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro - tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in
atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
Norrito, Francesco Gramuglia e Francesco Velardi, elettivamente
domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici

dell'Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;

resistente

Il 25 giugno 2026, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, M.G. ha convenuto in giudizio l'INPS, per ottenere l'ascrivibilità quantomeno all'ottava categoria della Tabella A annessa al DPR n. 915/78 delle infermità *"spondiloartrosi cervicale"*, *"artrosi lombosacrale"* e *"discopatie L5 - S1"*, con il conseguente diritto all'attribuzione della pensione privilegiata a far data dal mese successivo al pensionamento; con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

A sostegno della domanda, ha dedotto d'aver prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza e d'aver sempre svolto attività operativa, con qualsiasi condizione meteo, con turni di servizio diurni e notturni (nello specifico, si tratterebbe di servizi di vigilanza in zona portuale e di confine, controllo del territorio, attività di P.G. per contrasto all'immigrazione clandestina e al contrabbando, *et similia*); di essere stato posto in quiescenza a far data dal 28.12.2023; d'aver presentato apposita istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle tre patologie; d'aver appreso, però, che il

Comitato di verifica per le cause di servizio aveva ascrivito alla tabella

B le patologie “*spondiloartrosi cervicale*” e “*artrosi lombosacrale*” ed aveva

ritenuto le “*discopatie L5 – S1*” come non classificabili; d’aver poi

presentato la domanda di pensione privilegiata in data 8.1.2024,

ottenendo solo il riconoscimento dell’indennità *una tantum* per cinque

anni.

A parere del procuratore, il provvedimento di rigetto e di concessione

dell’indennità *una tantum* sarebbe del tutto erroneo, perché basato su

di una valutazione non corretta del complesso morbosio, che avrebbe

invece giustificato la concessione del trattamento pensionistico

privilegiato vitalizio, se non altro per cumulo.

L’INPS, costituendosi in giudizio, ha dedotto che il cumulo sarebbe

stato già tenuto in considerazione aumentando a cinque anni

l’indennità, trattandosi di infermità ascrivibili tutte alla tabella B;

peraltro, l’importo in godimento sarebbe pari al *quantum* della

pensione di privilegio in base alla tabella A – ottava categoria, con la

conseguenza che, in caso di accoglimento della domanda, essendo

l’indennità in pagamento fino al 26.12.2028, la concessione della

pensione privilegiata (dello stesso importo già percepito) dovrebbe

decorrere non dal mese successivo al pensionamento, ma dallo stesso

26.12.2028.

Nel merito, ha dedotto che il provvedimento di rigetto sarebbe basato

sulle valutazioni medico – legali del Comitato di verifica, che

atterrebbero alla sfera della discrezionalità tecnica e si tradurrebbero

in un parere obbligatorio e vincolante, insuscettibile di sindacato da

parte dell'amministrazione attiva.

Ha concluso, pertanto, per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, col favore delle spese di lite.

Con ordinanza n. 146/2025, è stata disposta l'acquisizione del parere della Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso questa Sezione giurisdizionale, correttamente trasmesso entro i termini di legge.

All'udienza del 25 giugno 2026, il procuratore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda, sulla base delle argomentazioni già enucleate negli atti difensivi, mentre la difesa dell'INPS ne ha auspicato la reiezione e, per il caso di accoglimento, ha ribadito che il pagamento dovrebbe decorrere dal 26.12.2028.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

In via preliminare, non appare ultroneo precisare che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, *"il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l'Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente, ovvero si sia formato il silenzio – rifiuto su un'istanza proposta dall'interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto"*.

Pertanto, *“l’attività del giudice contabile” non è affatto “preordinata all’annullamento degli atti viziati adottati dall’Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma è incentrata sull’accertamento di tale diritto nell’ambito di un rapporto giuridico controverso”,* sicché si sostanzia *“in una cognizione piena sul rapporto”,* ivi comprese *“tutte le questioni inerenti l’an e il quantum”, “rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi”.* Ne consegue che *“non rileva in questa sede di per sé il silenzio serbato dall’Amministrazione previdenziale sulla domanda amministrativa”* di parte ricorrente, *“ma piuttosto va valutato se quest’ultima fosse effettivamente titolare del diritto vantato”* (così, *ex plurimis*, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 549/2022).

Nel merito, la domanda è fondata.

Secondo il parere reso dalla Sezione Speciale del Collegio Medico Legale, istituita presso questa Sezione giurisdizionale, pienamente condivisibile perché immune da vizi logici e giuridici e basato sull’analisi e sulla valutazione unitaria delle patologie, il complesso morbosso deve essere più propriamente inquadrato come *“spondiloartrosi cervico – lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale”.* Si tratta di *“una malattia cronico – degenerativa, la cui evoluzione naturale, quindi, è in senso peggiorativo e non è suscettibile di miglioramento”,* essendo *“l’usura delle strutture vertebrali (...) un fenomeno progressivo ed irreversibile”* (v. rel., pag. 4).

Pertanto, anche *“tenuto conto del fatto che i tratti del rachide già riconosciuti dipendenti da causa di servizio fanno parte di un’unica entità nosologica”,* la

corretta ascrivibilità delle patologie “è pari alla Tab. A VIII ctg. a vita” (*ibidem*).

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, dev’essere dichiarato ed accertato che le patologie “*artrosi cervicale con discopatie a modica incidenza funzionale*” ed “*artrosi lombosacrale con discopatia a modica incidenza funzionale*”, meglio inquadrabili come “*spondiloartrosi cervico – lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale*”, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, sono ascrivibili a causa di servizio e sono da ricondurre all’ottava categoria della Tabella A annessa al DPR n. 915/78.

Il ricorrente, pertanto, ha diritto alla concessione dell’assegno pensionistico privilegiato in relazione all’ottava categoria, a far data dal mese successivo al pensionamento, sicché l’INPS dev’essere condannato a rideterminare il trattamento pensionistico dovuto.

Tuttavia, tenuto conto delle cinque annualità già percepite in unica soluzione, con copertura dal pensionamento fino al 26 dicembre 2028, l’INPS dovrà provvedere a versare i ratei ulteriori solo a decorrere dal 27 dicembre 2028.

Le spese seguono la soccombenza e, in difetto di apposita notula, devono essere quantificate in complessivi € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di

inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

La non eccessiva semplicità della motivazione giustifica l'indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da M. G. contro l'INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro - tempore*;

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che le patologie *"artrosi cervicale con discopatie a modica incidenza funzionale"* ed *"artrosi lombosacrale con discopatia a modica incidenza funzionale"*, meglio inquadrabili come *"spondiloartrosi cervico – lombosacrale con discopatie multiple a modica incidenza funzionale"*, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, sono ascrivibili a causa di servizio e sono da ricondurre all'ottava categoria della Tabella A annessa al DPR n. 915/78; dichiara che, pertanto, il ricorrente ha diritto alla concessione dell'assegno pensionistico privilegiato in relazione all'ottava categoria, a far data dal mese successivo al pensionamento; condanna l'INPS a rideterminare il trattamento pensionistico del ricorrente e, tenuto conto delle cinque annualità già percepite in unica soluzione, con copertura dal pensionamento fino al 26 dicembre 2028, a versargli i ratei ulteriori a decorrere dal 27 dicembre 2028.

Condanna l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 25 giugno

2026.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo, 24 agosto 2026

Pubblicata il 25 agosto 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del
presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di M.G. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 25 agosto 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)